

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1069 Anno 2020

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 20/01/2020

ORDINANZA

sul ricorso 9303-2018 proposto da:

IMMOBILIARE CARLOTTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'avvocato Gianantonio Testa che la rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA TIR TAXI DI CERE' CLAUDIO & C. SAS, in persona dei Curatori pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 54, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA FRANCIOSO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO FIMMANO', con procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE
CARLOTTA s.r.l., in persona del curatore p.t.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 206/2018 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO
CAIAZZO.

RILEVATO CHE

L'immobiliare Carlotta s.r.l. ricorre in cassazione avverso la
sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 17.1.18, che
respinse i distinti reclami- previa riunione dei procedimenti-
proposti dalla stessa società e dal fallimento della TIR TAXI di
CERE' CLAUDIO & C. s.a.s., avverso la sentenza del Tribunale
di Milano dichiarativa del fallimento dell'Immobiliare Carlotta
s.r.l. Al riguardo, la Corte d'appello ha rigettato le
impugnazioni, ritenendo che lo stato d'insolvenza era stato
correttamente ravvisato nell'impossibilità della Immobiliare
Carlotta s.r.l. di far fronte alle proprie obbligazioni, come
desumibile: dalla quasi totale mancanza di liquidità; dai ritardi
nei pagamenti; dagli ingenti debiti indicati in bilancio al
31.12.15 (1.247.000,00 circa a fronte di liquidità per euro
45.799,00, dati in parte confermati nella situazione
patrimoniale aggiornata al 12.12.16); dalla pendenza di un
processo esecutivo immobiliare, seppure iniziato sulla base di
titolo impugnato.

Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la possibilità di
liquidare le attività sociali non escluderebbe l'insolvenza, data

la perdurante incapacità della società debitrice di far fronte alle obbligazioni.

La Corte d'appello ha, invece, respinto il reclamo della curatela della Tir Taxi s.a.s., per mancanza di legittimazione al gravame, in quanto tale società non disponeva di un interesse a caducare la sentenza impugnata in virtù dell'asserita sussistenza di un rapporto societario tra l'Immobiliare Carlotta s.r.l. e la stessa Tir Taxi s.a.s., tale da configurare tra le due una società di fatto, poiché anche in caso di accertamento di quest'ultima e di ipotetico suo fallimento, i creditori della Tir Taxi non potrebbero soddisfarsi sul ricavato della liquidazione del patrimonio della s.r.l.

Ricorre in cassazione l'Immobiliare Carlotta s.r.l. con un unico motivo, illustrato con memoria.

Si è costituita la curatela del fallimento della Tir Taxi di Cerè Claudio & C. s.a.s. con controricorso.

Non si è costituita la curatela del fallimento dell'Immobiliare Carlotta s.r.l.

Il giudice designato ha formulato parere, ex art. 380*bis*, c.p.c., di manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

RITENUTO CHE

Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 5 legge fall., per aver la Corte d'appello erroneamente interpretato e valutato i presupposti dello stato d'insolvenza, in quanto la società fallita disponeva di beni patrimoniali, al 31.12.2016, prevalentemente consistenti in fabbricati e terreni, la cui vendita avrebbe consentito l'adempimento delle obbligazioni fatte valere dai creditori.

Il motivo è infondato.

In conformità del consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, va affermato che lo stato

d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.

Inoltre, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento lo stato d'insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il

pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (Cass., n. 23437/17).

Va altresì osservato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato d'insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass., n. 7252/14; n. 6978/19).

Nel caso concreto, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto sussistere lo stato d'insolvenza derivante dalla mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempite, considerando irrilevante la consistenza immobiliare della stessa società fallita che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum*, con la relativa liquidazione.


Quanto al controricorso della curatela del fallimento della Tir Taxi di Cerè Claudio & C. s.a.s., esso ha posto in evidenza l'interesse della massa dei creditori all'annullamento della sentenza impugnata, al fine di far dichiarare dal Tribunale di Benevento (già preventivamente da essa adito) il fallimento della società di fatto da accertare tra la stessa società e l'Immobiliare Carlotta s.r.l.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che, nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere

dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il controricorrente abbia rispettato per la sua proposizione il termine per impugnare (Cass, n. 24155/17; n. 26505/09).

Ora, nel caso concreto, il controricorso presentato dalla curatela della Tir Taxi di Cerè Claudio & C s.a.s., può essere qualificato, in conformità del richiamato orientamento, come controricorso adesivo, poiché in tale atto la curatela si è limitata, nelle conclusioni, a dichiarare di costituirsi nel giudizio rappresentando l'interesse della massa dei creditori a vedere cassata la sentenza emessa dalla Corte d'appello, sia pure precisando, nell'illustrazione del controricorso, che tale interesse sarebbe finalizzato *"a veder revocato il fallimento della Immobiliare Carlotta s.r.l., così da permettere al Tribunale di Benevento di verificare i presupposti della sussistenza della società di fatto di cui la stessa Immobiliare Carlotta risulta essere socio illimitatamente responsabile, nonché lo stato d'insolvenza di quest'ultima al fine di dichiararne contestualmente il fallimento in estensione"*, con il conseguente *"interesse della massa dei creditori a veder cassata la sentenza emessa dalla Corte d'appello"*.

Tale prospettazione dell'interesse che informa il controricorso induce ad escludere che esso contenga una sostanziale richiesta di cassare la sentenza impugnata dall'Immobiliare Carlotta s.r.l., se si considera che dallo stesso controricorso si evince chiaramente che la curatela controricorrente non contesta lo stato d'insolvenza della ricorrente, ma è interessata al solo accertamento della società di fatto, previa contestuale dichiarazione di fallimento della stessa Immobiliare Carlotta s.r.l. Tali rilievi, quindi, non sono apprezzabili in questa sede, in difetto di autonomo ricorso incidentale del fallimento della



Tir Taxi s.a.s. avverso il rigetto del reclamo da esso proposto e riunito a quello proposto dalla ricorrente principale.

La mancanza di notifica del controricorso alla curatela del fallimento dell'“Immobiliare Carlotta” s.r.l., del resto, non fa che confermare che il controricorrente non ha inteso impugnare autonomamente la sentenza impugnata dalla “Immobiliare Carlotta” s.r.l.

Tenuto conto di tale peculiare contenuto del controricorso, e della mancanza di contestazioni ai motivi del ricorso, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma *1bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 10 GEN. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIATA

